

Ordine del Giorno

Mammi

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 3431, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,

premesso che:

durante l'esame in Commissione del presente provvedimento, è stato aggiunto all'articolo 4 il comma 3-bis, con cui sono state prorogate fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernenti l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare nel territorio nazionale una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario, in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

Considerato che

la procedura semplificata per l'assunzione di medici e personale socio sanitari è circoscritta alle sole strutture sanitarie, mentre al fine di rendere ancor più efficace il contributo dei suddetti operatori sanitari nell'attuale scenario pandemico, sarebbe auspicabile che la medesima procedura fosse estesa anche alle strutture residenziali e ai servizi domiciliari.

Le procedure di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, soprattutto per i cittadini appartenenti a paesi esterni all'Unione europea, sono alquanto complesse e richiedono tempi di lavorazione assai lunghi, che mal si conciliano con le eccezionali circostanze legate all'emergenza sanitaria del Covid-19, che richiedono un rapido incremento del personale sanitario;

impegna il Governo-:

a valutare l'opportunità di adottare delle iniziative per consentire agli operatori sanitari e agli operatori socio-sanitari, che abbiano conseguito il proprio titolo di studio all'estero, l'esercizio

temporaneo delle proprie qualifiche professionali sanitarie anche presso le strutture residenziali e nei servizi di assistenza domiciliare;

a valutare l'opportunità di dispensare gli operatori sanitari e socio-sanitari che abbiano conseguito la qualifica professionale all'estero, dall'obbligo della produzione della copia conforme all'originale del titolo di studio e riconoscere l'idoneità della copia semplice del titolo di studio acquisito presso il proprio paese di provenienza, ai fini del diritto all'esercizio della propria professione.